



Udine, 6 febbraio 2019

## **Oggetto: L'imprenditore e il professionista in regime forfetario non sono sostituti d'imposta**

Circolare numero 005/2019

---

### **In sintesi**

L'imprenditore o il professionista che adotta il regime forfetario non è sostituito d'imposta; conseguentemente non deve operare le ritenute fiscali sugli stipendi/compensi erogati ai propri dipendenti e collaboratori.

Il soggetto che si trova in regime forfetario deve necessariamente avvertire il Consulente del Lavoro del suo *status* affinché, nel calcolo delle paghe, tenga conto di tale semplificazione.

### **Approfondimento**

Con le modifiche apportate dalla Finanziaria 2019 alla legge 190/2014 gli imprenditori e i professionisti - persone fisiche - che nell'anno precedente hanno percepito redditi d'impresa o compensi professionali non superiori a 65.000,00€ sono automaticamente inquadrati nel regime forfetario.

Salva la verifica di altri requisiti e cause di esclusione, a partire dal 2019 il regime forfetario costituisce quindi per tali soggetti il regime contabile naturale.

Per rientrare nella disciplina del regime forfetario la normativa non prevede alcun limite di costo derivante dall'impiego di lavoratori dipendenti e/o assimilati, come invece previsto sino al 31.12.18.

L'inquadramento nel regime forfetario comporta, tra l'altro, che il datore di lavoro/committente non sia più sostituito d'imposta e quindi:

- non è tenuto ad operare le ritenute alla fonte sugli stipendi e sui compensi erogati a collaboratori (il lavoratore percepirà quindi le retribuzioni al lordo delle imposte e provvederà autonomamente a versarle annualmente con la dichiarazione dei redditi);
- non è tenuto ad operare la ritenuta d'acconto sulle parcelle che pagherà a professionisti e altri lavoratori autonomi, né su fatture di provvigioni che pagherà a suoi agenti/procacciatori.

Il professionista in regime forfetario, inoltre, non si vedrà operata la ritenuta d'acconto sui compensi conseguiti.

Per quanto sopra è necessario che il contribuente (persona fisica esercente attività di impresa, arti o professioni) che ritiene di rimanere nel regime forfetario, sussistendone i presupposti, informi tempestivamente il Consulente del Lavoro affinché nel calcolo degli stipendi e dei compensi ai collaboratori non applichi le ritenute fiscali in qualità di sostituto d'imposta per tutto il periodo di tempo in cui detto regime è vigente.

Tale informazione è indispensabile per evitare che l'imprenditore/professionista, pur ritenendo di trovarsi nel regime forfetario, di fatto si trovi invece nel regime ordinario per effetto di comportamenti concludenti (come l'applicazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato e/o l'emissione di fatture con l'IVA o altro) con gravi effetti di rideterminazione del reddito e dell'imposta nei modi ordinari.